

Le procedure di aggiudicazione dei S.I.A (servizi di ingegneria ed architettura)

Sommario

1. L'art. 23 DLGS 50/2016.....	4
2. L'articolo 24 DLGS 50/2016.	7
3. L'art. 31 - il responsabile Unico del procedimento	10
4. L'art. 46 - gli operatori economici nei servizi di ingegneria ed architettura	15
5. L'art. 59 - scelta delle procedure.....	15
6. Le procedure di aggiudicazione l'art. 157 e gli articoli connessi 80 – 83 – 93 – 95 del DLGS 50/2016.....	16

Il sistema di attuazione del DLGS 50/2016 ha abbandonato il modello dell'unico regolamento di attuazione, introducendo un sistema di *soft regulation* affidato ad oltre 50 atti attuativi dalla natura giudica più disparata.

In particolare il Consiglio di Stato (nel parere n. 855/2016 del 01/04/2016) ha contato rispettivamente circa 50 atti attuativi così suddivisi:

- 1) 16 Decreti del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti alcuni dei quali adottati su iniziativa dell'ANAC;
- 2) 15 Linee guida dell'ANAC vincolanti o chiarificatrici;
- 3) 4 DPCM;
- 4) 15 Decreti di altri ministeri.

Le linee guida dell'ANAC sono articolate su tre diversi livelli:

- 1) le linee guida approvate con Decreto Ministeriale su proposta dell'ANAC sottoposti a parere delle commissioni parlamentari, sono veri e propri regolamenti, che seguono lo schema procedimentale disegnato dall'art. 17, legge n. 400 del 1988 (ivi compreso il parere del Consiglio di Stato);
- 2) le linee guida "vincolanti" dell'ANAC, che sono atti di regolazione di un'Autorità indipendente, che devono seguire alcune garanzie procedurali minime: consultazione pubblica, metodi di analisi e di verifica di impatto della regolazione, metodologie di qualità della regolazione, compresa la codificazione, adeguata pubblicità e pubblicazione, se del caso parere (facoltativo) del Consiglio di Stato;
- 3) le linee guida non vincolanti dell'ANAC avranno un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di stazioni appaltanti e operatori economici ma che comunque indirizzano l'operato delle stazioni appaltanti

che dovranno comunque congruamente motivare i presupposti e le ragioni di diritto della deroga a quanto prescritto dalle linee guida

L'operazione di *deregulation* riveste una importanza centrale in materia di servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici (art. 3, lett vvvv) soprattutto con il venire meno di una sistematica collocazione di tutte le disposizioni in uno specifico Titolo del Codice (come avveniva nel D.Lgs. n. 163/2006)

Le disposizioni del Codice che interessano i servizi tecnici sono in particolare:

- l'art. 23 sui Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
- l'art. 24, commi 4 e 8 Sulla Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
- l'art. 31 sul Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l'art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
- l'art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio;
- l'art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura;
- l'art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- l'art. 157 che disciplina essenzialmente le procedure di aggiudicazione per l'affidamento degli incarichi tecnici.

1. L'art. 23 DLGS 50/2016.

L'articolo disciplina i livelli di progettazione sostituendo al progetto preliminare il progetto di fattibilità tecnico - economica e

lasciando inalterati i successivi due livelli progettuali (definitivo ed esecutivo).

Il comma 3 rimette ad un Decreto del Ministero delle infrastrutture la definizione dei contenuti dei livelli progettuali¹. Lo schema di decreto ministeriale è stato oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato (parere 22/2017 del 10/01/2017) in particolare sotto il profilo della complessità degli adempimenti introdotti e dunque del rischio di allargamento a dismisura dei tempi di realizzazione delle opere; lo schema risulta, pertanto, allo stato in fase di revisione.

Nelle more dell'approvazione del decreto, i contenuti dei livelli progettuali sono quelli di cui agli articoli da 14 a 43 e da 239 a 247 del DPR 207/2010².

Anche il decreto ministeriale per l'attuazione del comma 13 del medesimo articolo 23³ risulta in fase di elaborazione.

L'art. 23 non rinvia, dunque, in maniera diretta e specifica all'intervento dell'ANAC che tuttavia con le linee guida n. 1 approvate con la deliberazione del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016 è intervenuta sulla materia, priva di regolamentazione sistematica, al fine proprio di riorganizzare la disciplina del settore.

Fra i principi di carattere generale individuati dall'ANAC va richiamato il principio di *continuità della progettazione ed*

¹L'art. 23, comma 3 dispone che: *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4*

² L'art. 216, comma 4 DLGS 50/2016, richiamato dall'art. 23, comma 3 del medesimo DLGS, dispone che: *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'[articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).*

³ per regolamentare "le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà..." di metodi e strumenti elettronici specifici per lo svolgimento delle attività di progettazione e verifiche

accettazione della progettazione svolta" che "traduce" essenzialmente la disposizione dell'art. 23, comma 12 del Codice secondo cui la progettazione definitiva ed esecutiva devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo e che in caso di subentro di un nuovo progettista questi dovrà approvare il precedente livello progettuale. A tale proposito l'ANAC prevede che l'accettazione del professionista subentrante debba avvenire mediante validazione ove relativa alla progettazione definitiva ai fini della redazione del progetto esecutivo (par. 2.3 della Linee Guida n. 1) ed ammette (linee guida n. 1 par 2.1) la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica in quanto *"Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori"*.

Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva è da segnalare l'importante novità interpretativa affermata dall'ANAC al par. 2.4 delle linee guida n. 1 in forza della quale deve escludersi l'obbligo della (nuova) relazione geologica in sede esecutiva *"quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo."*

L'Anac ribadisce (in quanto già oggetto di chiara delega legislativa) il venir meno della priorità della progettazione interna rispetto a quella affidata a professionisti esterni e lo fa nella parte delle linee guida n. 1 in cui afferma la necessità che la stazione appaltante valuti preliminarmente *"se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico)"* in quanto solo in caso di esito positivo, l'amministrazione è tenuta a ricorrere a professionalità interne, se

viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia e ferma restando la necessità di garantire che un medesimo livello di qualità rispetto all'eventuale affidamento esterno della progettazione.

2. L'articolo 24 DLGS 50/2016.

L'art. 24 del Codice, che disciplina la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici disciplina approfonditamente alcuni aspetti di fondamentale importanza ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei servizi tecnici ed, in particolare, di quelli di progettazione.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, l'individuazione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 46 del Codice. La norma va letta in raccordo con il comma 5 del medesimo art. 24 secondo il quale il soggetto affidatario dell'incarico dovrà essere comunque un professionista iscritto all'albo, personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle relative qualifiche professionali. Il decreto è chiamato ad individuare anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in presenza singola e/o associata nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi tecnici.

Le disposizioni hanno trovato attuazione con il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Il Decreto ribadisce la necessità del possesso del titolo di studio idoneo allo svolgimento dell'attività di progettazione e dell'abilitazione (art. 1) ed individua i requisiti delle società fra professionisti (art. 2) e di ingegneria (art. 3)

Sulla figura del "giovane professionista" interviene l'art. 4 del Decreto ai sensi del quale i RTP devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un giovane professionista che sia laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Nel caso in cui la procedura non richieda il diploma di laurea il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare ferma restando l'abilitazione da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

L'art. 4 precisa espressamente che: "*I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.*".

Sulla figura del "giovane professionista" le linee guida ANAC n. 1 prevedono anche che, in presenza di lavori di particolare complessità di cui all'art. 23 comma 2 del Codice ed in assenza di idonee professionalità, l'amministrazione dovrà utilizzare la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

Si prevede, inoltre che le società sono obbligate a versare il contributo integrativo previsto dalle Casse di appartenenza (art. 7) e che (art. 6) le società i Raggruppamenti ed i consorzi sono tenuti a comunicare all'ANAC, per il loro inserimento nel casellario specifico, le seguenti informazioni:

a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;

c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Il comma 5 dell'art. 24 prevede, altresì, che. *"all'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, comma 1"*. L'ANAC interviene a specificare i contenuti di detta disposizione, ma per esigenze sistematiche, si rinvia la trattazione in sede di disamina dell'art. 157 del Codice. Deve segnalarsi, invece, immediatamente il principio di *"necessaria qualificazione"* anche per i settori speciali, del progettista (punto 5 delle linee guida n. 1).

L'ANAC (linee guida n. 1) annovera fra i principi fondamentali anche il divieto di affidamento al progettista dell'esecuzione dei lavori progettati richiamato dal comma 7 dell'art. 24 del Codice. Non si tratta invero di un divieto assoluto (par. 2. 1 delle linee guida n. 1), in quanto il progettista potrà partecipare alla gara ove dimostri che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza. L'Autorità, tuttavia precisa che: *"A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione."*

Il comma 8 dell'art. 24 in esame demanda, infine, al Ministero della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione, attraverso un decreto ministeriale dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e di quelle (di supporto al RUP) previste dal comma 8 dell'art. 31 del Codice.

La materia è oggi disciplinata dal DM 17/06/2016 e l'ANAC ha in merito precisato che ai fini della determinazione della base d'asta "occorre fare riferimento ai criteri" fissati da detto DM nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. Il richiamo al disposto normativo mette in evidenza il rilievo sostanziale dell'inciso "occorre fare riferimento" da intendersi nel senso di rinvio obbligatorio negli atti di gara del citato Decreto ministeriale (par. 2.1 Linee guida n. 1). La stazione appaltante è obbligata, altresì, per motivi di trasparenza e correttezza a riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. La ragione della previsione di tale obbligo è rinvenuta (par. 2.2 Linee guida n. 1) "*nella possibilità di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.*".

3. L'art. 31 - il responsabile Unico del procedimento

Il comma 5 dell'art. 31 demanda all'ANAC la definizione di una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità e la determinazione

dei casi nei quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto.

L'ANAC è intervenuta in materia con le linee guida n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio del 26/10/2016 n. 1096. Anche le linee Guida n. 1 presentano collegamenti con l'articolo in esame.

Sulla portata applicativa dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ANAC precisa che esso trova applicazione anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali, ma non alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Per quanto concerne il momento della nomina del RUP, l'Anac precisa che, in caso di lavori, esso deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi (par. 2 LG n. 3).

Il dipendente, oltre al titolo di studio comunque "tecnico" (in coerenza con quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 31), dovrà essere:

- per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura: un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale (par. 2.5 LG n. 3);
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
- non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Il ruolo di RUP e', di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di Presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

A tale ultimo proposito si segnala che al RUP sono demandate anche le funzioni di verificare la regolarità amministrativa delle offerte e la eventuale anomalia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso.

I requisiti professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 31 del Codice sono specificati, per quanto concerne i lavori ed i servizi di ingegneria ed architettura al par. 4 delle Linee guida n. 3. che articola dette competenze in base al valore della commessa.

In generale le L.g. n. 3/2016 precisano che il RUP e' in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.

In particolare per gli appalti di lavori:

a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere in possesso almeno:

- di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.),
- di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso:

- di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali.
- abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo.
- un'anzianita' di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
- possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianita' di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso:

- di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b);
- abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo albo;
- un'anzianita' di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

d) In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c):

- la qualifica di project manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il

raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualita' della prestazione e il controllo dei rischi.

Sotto il profilo organizzativo l'ANAC chiarisce la portata delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 31 (LG n. 3 par 2.4) precisando che il RUP si avvale del supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di inadeguatezza dell'organico, propone (all'amministrazione aggiudicatrice) l'affidamento delle attivita' di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalita' previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari dovranno essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e non potranno partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice.

Per quanto concerne il comma 9 dell'art. 31 invece l'ANAC precisa che la stazione appaltante ha la possibilita' di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessita' che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Il comma 8 dell'art. 31 che, peraltro vieta il subappalto nelle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria ed architettura è, invece, chiarito dalle Linee guida n. 1/2016 che al Cap. II, par 3 riconoscono il rango di principio fondamentale di detto divieto chiarendo, con specifico riferimento alla relazione geologica, che l'operatività del divieto impone rispettivamente:

- a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che

preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;

- b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

I paragrafi 5 e 6 individuano, infine, le complesse attività riservate al RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, aggiudicazione ed esecuzione specificando la portata dei commi 1 - 3 e 4 dell'art. 31

4. L'art. 46 - gli operatori economici nei servizi di ingegneria ed architettura

La norma ha trovato attuazione (come detto sopra) con il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

5. L'art. 59 - scelta delle procedure

Sebbene rubricato come "scelta delle procedure" l'art. 59 reca un importante divieto di commistione fra progettazione ed esecuzione che l'ANAC, nelle linee guida n. 1, ha collocato fra i principi fondamentali della progettazione.

In particolare al cap. I, par. 5.1 di dette linee guida l'Autorità precisa che il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono

affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (art. 59, comma 1).

Tale divieto non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

Di contro si applica anche ai settori speciali il principio in forza del quale qualora si ricorra ad appalto integrato, il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

6. Le procedure di aggiudicazione l'art. 157 e gli articoli connessi 80 – 83 – 93 – 95 del DLGS 50/2016.

Alcuni articoli e la loro attuazione devono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti effettivamente collegati allo svolgimento della fase di aggiudicazione di un servizio di ingegneria ed architettura.

Come noto l'art. 157 detta una disciplina delle procedure di aggiudicazione che, per quanto generica, è connotata da specialità e tassatività nel senso che non è possibile applicare procedure diverse da quelle indicate (art. 157, comma 3). Le linee guida n. 1/2016 valorizzano tale aspetto individuandolo come primo principio fondamentale di disciplina della materia (Cap II, par. 1.1) precisando che: *“Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice.”*

È confermata la ripartizione delle tipologie procedurali in base a quattro soglie di valore (L.G. Cap IV):

- 1) incarichi d'importo inferiore alla soglia dei 40mila euro;
- 2) incarichi d'importo compreso fra 40mila euro ed inferiore a 100mila euro;
- 3) incarichi d'importo compreso fra 100mila euro ed inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice (209mila);
- 4) incarichi d'importo pari o superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice.

Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, sebbene i vari passaggi siano sufficientemente delineati dalle linee guida ANAC n. 1/2016 occorre prestare attenzione anche alle Linee guida n. 4/2016, approvate con deliberazione del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 relative alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia europea (par. 1.1).

Da segnalare che il DLGS 56 del 19/04/2017 (art. 25) estende l'oggetto delle linee guida di cui al comma 7 dell'art. 36 del Codice prevedendo che esse disciplinino specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Rispetto alle linee guida n. 4/2016, il correttivo interviene sugli affidamenti d'importo inferiore ai 40.000 Euro (esclusione dell'obbligo di motivazione e dunque del ricorso al confronto fra due o più preventivi) mentre può ritenersi confermata la regolamentazione delle indagini di mercato e del procedimento di formazione dell'elenco di operatori.

Proprio queste ultime al paragrafo 2.2 specificano i principi fondamentali che le stazioni appaltanti devono applicare in caso di

affidamento sulla base di una procedura semplificata. Si tratta, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione *"degli inviti e degli affidamenti"* nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e dei principi in tema di Conflitto di interessi (art. 36 comma 1 come modificato dall'art. 25 DLGS 56/2017)

Di particolare importanza è, anche, quanto riportato al par. 2.3 di dette L.G. n. 4/2016 che impone di considerare: *"le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale."*

Per gli incarichi d'importo inferiore ai 40mila euro l'atto attraverso il quale si avvia la procedura è la determina a contrarre (o atto a essa equivalente) (L.G. n. 4/2016 par. 3.1.2) precisa l'Autorità che *"...in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali."*

Per gli appalti ricompresi in tale soglia di valore (inferiore ai 40mila euro) le L.G. n. 1 Cap. IV, par. 1.3.1 prevedono la possibilità di procedere con un affidamento diretto e fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ed in generale dall'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione dovrà essere negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Nelle linee guida l'ANAC suggerisce

“l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell’economicità, della prestazione resa.”. ma tale previsione deve ritenersi superata, come precisato sopra, dalle modifiche introdotte dall'art. 25 del DLGS 56/2017 che ha escluso l'obbligo di motivazione per l'affidamento degli appalti che ricadono in tale soglia di valore.

Per quanto concerne la stipula del contratto l'ANAC (LG 4/2016) richiama l'art. 32, comma 14 DLGS 50/2016 precisando come essa possa avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Sui requisiti di qualificazione per i servizi di ingegneria è prevista una regolamentazione speciale (rispetto a quella generale per le procedure sotto-soglia prevista dalle LG n. 4/2016) secondo cui è necessaria preliminarmente l'identificazione delle opere alle quali appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile:

(i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;

(ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite dalle linee guida (LG n. 1/2016 par. 3.1)

Nel caso di incarichi d'importo pari o superiore ai 40mila euro ed inferiore ai 100mila euro è possibile il ricorso alla procedura negoziata senza bando con invito ad almeno cinque operatori individuati con due modalità alternative: indagini di mercato o elenchi di operatori (L.G. 1 Cap IV, par. 1). L'ANAC precisa che, al fine di garantire una maggiore partecipazione, *“le stazioni appaltanti dovranno inviare copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.”*.

L'elenco di operatori dovrà essere articolato sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e fasce di importo.

Ai fini della qualificazione, fermi restando i requisiti di carattere professionale (così come previsti dall'ordinamento professionale di appartenenza) necessari per l'esercizio dell'attività professionale può essere richiesta anche un'esperienza pregressa relativa alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco (LG 1, Cap IV, par. 1.1.2). L'elenco dovrà essere sempre aperto e dovrà prevedersi un termine massimo per la risposta dell'amministrazione alla domanda di iscrizione da parte del professionista. Tale prescrizione è sostanzialmente coerente con le modifiche introdotte dal DLGS 56/2017 ferma restando la modifica introdotta al comma 5 dell'art. 36 del Codice con la quale si prevede la possibilità della stazione appaltante (per i soli appalti d'importo inferiore alle soglie europee di cui alle lett a) e b) dell'art. 36) di non richiedere requisiti di qualificazione tecnica ed economica (*Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.*)

Fra le condizioni che l'avviso di formazione dell'elenco dovrà prevedere l'ANAC richiama, a titolo esemplificativo:

- il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o

società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

- il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo. A tale proposito si segnala Ai fini dell'individuazione degli operatori da selezionare l'ANAC richiama nelle LG n. 4/2016 par. 4.2.2 il rispetto del principio di rotazione degli inviti, *"al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese."* Ne consegue l'eccezionalità dell'invito all'affidatario uscente che dovrà essere adeguatamente motivato *"avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento."*
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

L'indagine di mercato (L.G. n. 1, Cap IV, par. 1.2) dovrà svolgersi previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. L'Anac precisa che: *"Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive,*

non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.”.

Con le LG 4/2016 (par. 4.2.6) l'ANAC individua i contenuti essenziali dell'invito che dovranno essere integrati alla luce di quanto previsto dal nuovo comma 7 dell'art. 36 del DLGS 50/2016 che demanda alle linee guida ANAC che dovranno indicare le specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Sulla base delle linee guida vigenti il contenuto minimo dell'invito dovrà essere il seguente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante

valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

La verifica del possesso dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

L'ANAC precisa (LG 4/2016 par. 4.3.1) che la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Con le modifiche introdotte dal DLGS 56/2017 (art. 97) all'art. 157 comma 2 del Codice viene meno la distinzione fra appalti d'importo pari o superiore a 100mila euro ed inferiori alla soglia europea di cui all'art.35 e quelli d'importo pari o superiori a detta ultima soglia di valore. Si applicano, indifferentemente dal valore della commessa tutte le procedure previste dai Titoli III e IV della parte II del Codice, mentre prima era consentito il ricorso alle sole procedure aperte e ristrette per gli appalti ricompresi nella soglia di valore fra 100mila euro ed inferiori alla soglia europea.

Sul punto devono ritenersi venute meno le prescrizioni delle LG (LG 1 Cap IV, par. 2.1) quantomeno con riferimento all'indicazione delle procedure applicabili, mentre possono ritenersi confermate per quanto concerne i requisiti di partecipazione che sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

I requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a tali procedure (ed a quelle relativi agli incarichi d'importo compreso fra

100mila euro e la soglia europea) sono individuati al Par. 2.2.1 e ss del Cap IV delle L.G. n. 1 che sostanzialmente attua e specifica sia l'art. 157 che l'art. 24, comma 5 del Codice.

Da segnalare (sempre par. 2.2.1) che i requisiti sono quelli (di idoneità professionale, capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale) richiamati dall'art. 83 del Codice e che il ricorso al fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto è ammesso solo sulla base di specifica motivazione e non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. L'Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

Sulla base di tali indicazioni il par. 2.2.1.1 delle LG n. 1/2016 individua requisiti di partecipazione specifici per le procedure di affidamento dei servizi tecnici. Si tratta in sintesi, dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: il fatturato globale; l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

Il successivo paragrafo richiama l'attenzione sul principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione anche al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, in linea con quanto prescritto dal criterio delega di cui all'art. 1, lett ccc) della L. n. 11/2016. Da segnalare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione rilevano anche *"gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione*

effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati" (Par. 2.2.2.3).

Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara ma deve ricomprendere servizi di analoga complessità sulla base del raffronto contenuto nella tabella Z-1 allegata al DM del 17/06/2016 (par. 2.2.2.4, ma si veda anche il successivo Cap V sempre delle LG n. 1/2016).

Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) (punto 2.2.2.5 delle linee guida erroneamente rubricato come par. 2.2.2.4).

In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria (par. 2.2.3 LG n. 1) e dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria (quest'ultima è una modifica introdotta dall'art. 56 del DLGS 56/2017 che ha introdotto il comma 10 *bis* all'art. 83 del Codice).

Il successivo Cap VI delle L.G n. 1 interviene sulla disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 6 del Codice, alcuni dei parametri maggiormente significativi per la valutazione delle offerte. Si tratta in particolare:

- a) della professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi

- qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;
- b) delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) del ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
 - d) della riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;
 - e) delle prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Le LG n. 1/2016 suggeriscono, al fine di garantire la qualità della prestazione, che i fattori ponderali, per ciascun criterio, debbano mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

Del pari i criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

L'ANAC ha, in generale, dettato una disciplina attuativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la deliberazione del

Consiglio dell'ANAC n. 1005 del 21/09/2016 di approvazione delle Linee guida n. 2. L'intervento dell'Autorità non è richiamato dall'art. 95, ma dall'art. 213, comma 2 del Codice ed è dunque strumentale a *"facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici"*. In realtà tali linee guida rivestono natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. Esse dunque non si sovrappongono alla disciplina speciale prevista per gli incarichi di progettazione dalle LG n. 1/2016, ma vanno integrate con le modifiche introdotte all'art. 95 del Codice dal DLGS 57/2016 (art. 60). Esse in particolare ribadiscono che i servizi di ingegneria ed architettura d'importo pari o superiore alla soglia dei 40mila Euro *"...devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"*. A tale ultimo proposito le LG n. 1/2016 prevedono un punteggio della componente economica non superiore a venti punti mentre le summenzionate modifiche apportate all'art. 95 rimettono alla stazione appaltante la determinazione di un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Discorso a parte per la nomina dell'organismo aggiudicatore ed in particolare per la commissione giudicatrice la cui composizione e funzionamento sono disciplinate dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. I componenti della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte economicamente più vantaggiose devono essere esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. L'albo (destinato ad entrare in vigore solo una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice) è composto da(par 2 delle LG n. 5/2016):

- a) una sezione ordinaria contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse;

- b) una sezione speciale, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione (par. 2 delle premesse alle LG n. 5/2016).

Gli adempimenti rimessi alle stazioni appaltanti sono individuati al par. 1.1 del cap. 1 delle L.G 5/2016. Difatti *"nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione"*.

In particolare devono essere indicati:

- 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5).;
- 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara che *"...devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"*. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.
- 3) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 4) per quanto riguarda i componenti esterni, l'art. 77 stabilisce che: a) l'Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante; b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati; c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;

- 5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Da segnalare che fra i compiti ulteriori della commissione è ricompreso anche l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016;
- 6) criteri per la scelta del Presidente (pertinenza del settore di competenza, valutazione dei curricula, anni di esperienza maturati o il sorteggio);
- 7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice;
- 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. Secondo l'ANAC *"In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo."*

Il par. 1.6 del cap 1 delle LG 5/2016 prevede espressamente che: *"Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si dotano di strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni di*

tipo amministrativo e che non determinino interferenze nel processo di valutazione delle offerte."

Fra i candidati componenti della Commissione vi sono anche (sezione ordinaria) i professionisti iscritti ad albi e collegi.

Il par. 2.3 del Cap. 2 delle LG 5/2016 precisa che i requisiti minimi indispensabili che i professionisti esercenti professioni regolamentate devono possedere per poter essere iscritti nell'Albo, sono:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Per i dipendenti della p.a. il par. 2.5, lett b) del cap 2 delle L.g. 5/2016 richiede la sola abilitazione all'esercizio della professione.

Il par. 3.1 (cap. 3 delle LG 5/2016) individua le condizioni di moralità per l'assunzione dell'incarico di componente della commissione

(anche se con il ruolo di segretario della stessa) ed il successivo par. 3.5 specifica le cause di incompatibilità con tale ultimo incarico ed in particolare:

- a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.